Protocollo 0016808/2026 del 02/11/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO "CAIO GIULIO CESARE"
P.LE BELLINI, 1 OSIMO (AN)
Tel 0717231305 Fax 0717231586 Email segreteria@iscgcesare.it
Cod. Miur: **ANIC842007** Codice Fiscale: **93084520423**

All'Albo e al sito web dell'Istituto

All'Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona

usp.an@istruzione.it

Oggetto: Avviso di interpello per il conferimento di supplenza dal 03/11/2026 al 04/11/2026 – Insegnante posto comune scuola infanzia 25 ore - a.s. 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 e, in particolare, l'art. 14, comma 22, e l'art. 15;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 11814 del 6 maggio 2026, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l'a.s. 2026/2027, e in particolare il punto 3.2;

VISTA la nota dell'USR Marche prot. n. 36656 del 27/10/2026 relativa alla trasmissione e pubblicazione degli interpelli;

CONSIDERATA la necessità di coprire il posto indicato nel presente avviso;

CONSTATATO l'esaurimento delle graduatorie di istituto di questa istituzione scolastica e di quelle delle scuole viciniori della provincia, consultate tramite l'apposita funzionalità del sistema informativo;

RENDE NOTO

che è indetta la procedura di interpello per il conferimento della seguente supplenza:

- Classe di Concorso / Tipologia posto: **Insegnante posto comune scuola infanzia**
- Data di inizio: **03/11/2026**
- Durata fino al: **04/11/2026**
- Orario settimanale: **25** ore
- Sede di servizio: - **Scuola Infanzia di Offagna**

È richiesto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il sostegno: **No**

Art. 1 – Requisiti di accesso

Possono presentare la propria candidatura, nell'ordine di priorità indicato:

1. i docenti in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso richiesta o, per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità;
2. in subordine, i candidati in possesso del titolo di studio che dà accesso alla seconda fascia delle GPS per la classe di concorso richiesta;
3. in ulteriore subordine, i candidati privi del titolo di studio previsto, secondo i seguenti criteri di priorità: titolo di studio affine, esperienza di servizio, voto di laurea.

A parità di requisiti, si terrà conto di anzianità di servizio, minore età.

Art. 2 – Esclusioni

Fatta salva, per il personale in servizio su una supplenza breve, la facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza fino al 31/08/2027 o fino al 30/06/2027, non possono partecipare alla procedura coloro che:

- sono già in possesso di un contratto a tempo determinato;
- sono già stati individuati quali destinatari di una supplenza e, nelle more della presa di servizio, non risultano ancora in possesso del relativo contratto;
- sono stati assunti a tempo determinato sui posti comuni della scuola secondaria sulla base delle procedure di cui

ai DD.DD.GG. n. 2575 del 2023, n. 3059 del 2024 o n. 2939 del 2025, cui hanno preso parte senza essere in possesso dell'abilitazione;

- sono destinatari dei contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo di cui all'art. 4, commi 3 e 8, del D.M. 6 giugno 2024, n. 111;
- sono destinatari delle conferme su posto di sostegno di cui all'art. 13 dell'O.M. n. 27/2026.

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della candidatura

Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il seguente link, entro le ore 17,00 del giorno 02/11/2026: https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/ANME0041 , allegando:

- **curriculum vitae in formato europeo**;
- **copia di un documento di identità in corso di validità**;
- [eventuale ulteriore documentazione].

Le dichiarazioni sono rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e devono consentire la verifica puntuale dei requisiti, compresi gli estremi di conseguimento del titolo di abilitazione e/o di specializzazione. Non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine o con modalità diverse da quelle indicate.

Art. 4 – Individuazione e presa di servizio

Il Dirigente scolastico individua il destinatario della supplenza sulla base dei requisiti e dei criteri di cui all'art. 1. Il candidato individuato verrà contattato telefonicamente. La presa di servizio deve avvenire entro 24 ore dall'accettazione.

L'esito dell'individuazione è pubblicato all'albo dell'Istituto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 – Sanzioni

Al contratto eventualmente stipulato si applicano i vincoli previsti dall'O.M. n. 27/2026, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 15 della medesima ordinanza in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono del servizio, sotto riportato.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo "Caio Giulio Cesare"; Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lorella Belleggia.

Art. 7 – Pubblicazione

Il presente avviso è pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituto e ne è inviata copia, a mezzo PEO, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona per la pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito.

Ulteriori informazioni: Nessuna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lorella Belleggia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme connesse

Articolo 15

(Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio)

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all'articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 3. Il personale in servizio su una supplenza di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito. 4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

O